

CONTRATTO DI APPALTO D'OPERA

Tra la Soc. EUROPRINT SUD S.r.l., con sede in Ferentino; SP ASI, loc. La Balice codice fiscale, partita IVA n. 00000000000, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Gabriele Caccamo di seguito indicata come "Committente", da una parte

e

la R.E.M. s.r.l., con sede in Patrica (FR) Via Ferruccia n° 12/B - 16/A, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P. IVA n° 02240470605, di seguito indicata come "Fornitore", dall'altra parte

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il Fornitore si obbliga nei confronti del committente, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, a realizzare, con diligenza e a regola d'arte, l'opera descritta nel progetto redatto, e sottoscritto contenuto nell'Allegato A al presente contratto, nel rispetto delle modalità tecniche e della tempistica ivi indicate.

Art. 2 - Corrispettivo


1. Il committente si obbliga a corrispondere al Fornitore per l'opera oggetto del presente contratto la somma complessiva di €. 118.900 oltre IVA.

2. Il corrispettivo di cui al precedente punto 1 sarà pagato secondo le seguenti modalità:

- 40%, ovvero €. 47.560,00 oltre IVA (€. 9.987,60), al momento della conclusione del presente contratto;
- 15%, ovvero €. 17.835,00, oltre IVA (€. 3.745,35), alla realizzazione ed operatività dei quadri elettrici (comunque non prima di 30 giorni dall'inizio dei lavori);
- 15% ovvero €. 17.835,00, oltre IVA (€. 3.745,35) alla realizzazione ed operatività delle protezioni meccaniche (comunque non prima di 30 giorni dal pagamento precedente);
- 30, ovvero €. 35.670,00, oltre IVA (€. 7.490,70) al collaudo, e comunque entro e non oltre 30 giorni dallo stesso, sempreché a quella data non siano emersi vizi dell'opera ovvero, nell'eventualità che essi siano stati accertati, a condizione che il fornitore vi abbia posto rimedio in maniera soddisfacente per il committente.

Art. 3 - Termini di consegna ed accettazione dell'opera

1. L'opera dovrà essere completata e consegnata al committente entro e non oltre quanto previsto dall'allegato "B", "Pianificazione intervento presso la linea di stampa Europrint Sud" predisposto dalla R.E.M. s.r.l. ed accettato dalla Europrint Sud. S.r.l.



R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - Fax 839345
P. IVA 02240470605
CCIAA n. 138995 del 03.05.2002

2. Le parti concordano che potrà essere richiesta (in forma scritta) eventuale proroga in caso di ritardo giustificato da parte dei fornitori dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.

3. Le Parti concordano che l'intervento a carico della Europrint Sud s.r.l. previsto nell'allegato "B" non potrà determinare alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi conseguenti il mancato rispetto della "Pianificazione" da parte della Europrint Sud s.r.l.; l'eventuale ritardo prorogherà automaticamente di pari tempo la data di consegna. Resta inteso comunque che il ritardo da parte dell'Europrint Sud s.r.l. non potrà essere superiore a 5 settimane lavorative. In tal caso i pagamenti che dovessero essere posticipati a causa del suddetto ritardo dovranno essere pagati, salvo il saldo finale.

4. Le parti concordano che il periodo di consegna si prolunga di diritto nel caso in cui il Committente non adempie ai seguenti obblighi contrattuali:

- se i pagamenti non vengono effettuati alle scadenze pattuite;
- se il Committente chiede delle modifiche in corso d'opera;
- se il Committente non rende disponibili i luoghi dove dovrà eseguirsi l'opera (con esclusione di eventuali impedimenti dipendenti da terzi);

Art. 4 - Penalità

1. Nel caso in cui il Fornitore non rispettasse il termine di ultimazione e consegna di cui al precedente art. 3, il Fornitore corrisponderà al committente una penale pari a € 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a detto termine.

Art. 5 - Variazioni concordate dell'opera

1. Durante la vigenza del contratto, le parti potranno di comune accordo apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera.

2. A tal fine, le parti sottoscriveranno un documento nel quale verranno specificate sia le modifiche concordate sia la eventuale variazione del corrispettivo dovuto al Fornitore.

Art. 6 - Fornitura dei materiali

1. Fatti salvi i materiali eventualmente indicati nel capitolato tecnico che verranno posti a disposizione del Fornitore a cura del committente entro i termini pure indicati nell'allegato capitolato tecnico, il Fornitore procurerà, a propria cura e spese (trasporto incluso), tutti i materiali occorrenti per la accurata e puntuale esecuzione dell'opera.

Art. 7 - Verifiche in corso d'opera - risoluzione contratto

1. Il committente si riserva in ogni momento la facoltà di controllare l'operato del Fornitore e di verificare lo svolgimento dei lavori.

2. Nel caso in cui il committente accertasse in seguito al controllo effettuato che la realizzazione dell'opera non avviene a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto (di cui all'allegato "A"), il committente avrà diritto di richiedere che il Fornitore a sue spese



R.E.A.S. S.r.l.
Via Ferrucola 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775-830118 - 334285 - Fax 839345
P. IVA 03240470605
CCIAA n. 138995 del 03.05.2002

rimedi al proprio inadempimento fissando un termine congruo non inferiore a 10 giorni.

3. Qualora il Fornitore non provveda, il committente, fatto salvo il risarcimento dei danni, potrà risolvere il contratto.

4. Il Fornitore si riserva di approntare in qualsiasi momento ai propri prodotti quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti dandone notizia scritta al Committente se interessano l'installazione.

Art. 8 - Collaudo

1. Il Fornitore comunicherà per iscritto al committente di aver terminato l'opera, invitandolo a procedere al collaudo.

2. Il committente si impegna a collaudare l'opera, o a concordare il collaudo con il Fornitore, entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'invito rivoltogli dal Fornitore.

3. Nel caso il collaudo venga effettuato dal Committente, questo si impegna, a comunicare al Fornitore l'esito della verifica entro e non oltre il termine di 15 giorni, a decorrere dal giorno della verifica.

3. Decorsi i suddetti termini senza che il committente abbia comunicato l'invito al collaudo o l'esito della verifica, senza giusti motivi, l'opera si intende accettata.

4. In caso di mancato superamento del collaudo il Fornitore si impegna a provvedere immediatamente, a sue spese, alla realizzazione di tutte le lavorazioni necessarie per il suo superamento.

Art. 9 - Responsabilità per danni

1. Il Fornitore è responsabile di qualsiasi danno causato dai propri dipendenti e/o collaboratori nel corso dell'esecuzione dell'opera al committente, o a terzi.

2. Il Fornitore terrà quindi il committente manlevato ed indenne da ogni pretesa da chiunque avanzata a tale titolo in relazione all'opera realizzata anche durante la realizzazione della stessa.

3. Il Fornitore è responsabile di tutti i danni conseguenti il mancato superamento del collaudo fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 4.

Art. 10 - Divieto di subappalto


1. Il Fornitore non potrà cedere il presente Contratto, né subappaltare, in tutto o in parte l'esecuzione delle prestazioni che ne costituiscono oggetto (salvo quanto pattuito in ordine alle competenze della committente), né cedere i crediti che ne derivano, se non dopo essere stato a ciò debitamente autorizzato per iscritto dal committente.

Art. 11 - Controversie

1. Tutte le controversie relative al presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 12 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto:



R.E.S. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830175 - 834285 - Fax 839345
P. IVA 01720470605
CCIAA n. 1384 del 03.05.2002

l'Allegato A: Documento R.E.M. s.r.l. del 31.10.2012;
l'Allegato B: "Pianificazione intervento presso linea di stampa Europrint di Ferentino (FR)" documento R.E.M.

Art. 13 - Clausola finale

Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Le Parti concordano che le clausole contenute nel presente contratto sono quelle pattuite e volute dalle stesse e pertanto, in caso di contrasto tra quanto previsto nel presente contratto e quanto previsto negli allegati, quelle contenute negli allegati devono intendersi nulle e comunque superate da quelle qui contenute.

Art. 14 - interpretazione e regole

Ai fini delle comunicazioni indicate nel presente contratto si precisa che per "comunicazione scritta" si intende ogni e qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche non prevista attualmente, che preveda una qualsiasi forma di ricezione inviata da terzi. (p.e. sono da considerarsi valide ai fini del presente contratto le emails con attestazione di avvenuta lettura).

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto.

Ferentino, li 1.12.2012

Il Committente



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830118 - 0775.839345 - Fax 839345
P. IVA 02240470605
CCIAA n. 138999 del 03.05.2002

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c. c. le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli e/o le clausole qui di seguito indicate: art. 2 (Modalità di pagamento del corrispettivo); art. 3 - (Termini di consegna ed accettazione dell'opera); art. 4 (Penali); art. 6 - (Fornitura dei materiali); art. 7 (Verifiche in corso d'opera -Diritto del committente di risolvere il contratto); art. 8 (Collaudo); art. 9 (Responsabilità per danni); art. 10 (Divieto di subappalto); art. 11 (Controversie); art. 14 (Interpretazione e regole).

Il Committente

Il Fornitore



R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830118 - 0775.839345 - Fax 839345
P. IVA 02240470605
CCIAA n. 138999 del 03.05.2002